

Ordinanza sul personale del Tribunale federale (OPersTF)

Modifica del 22 giugno 2012

*Il Tribunale federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 agosto 2001¹ sul personale del Tribunale federale è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 5

⁵ Il datore di lavoro può chiedere agli impiegati di rimborsare i costi di formazione sostenuti se:

- a. interrompono la formazione; o
- b. sciolgono il rapporto di lavoro nei due anni successivi alla conclusione della formazione e non rimangono alle dipendenze della Confederazione.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2012.

22 giugno 2012

In nome del Tribunale federale svizzero:

Il presidente, Lorenz Meyer

Il segretario generale, Paul Tschümperlin

¹ RS 172.220.114

